

## L'IVA si pagherà solo quando incassata: guida pratica nuovi adempimenti contabili da osservare per la fatturazione "differita"

di **Vincenzo D'Andò**

Publicato il 21 gennaio 2009

Il decreto legge anticrisi, in corso di conversione al Senato, ha introdotto a regime un nuovo sistema di calcolo dell'IVA dovuta per cassa, e non più per competenza.

L'articolo analizza gli adempimenti da seguire e contiene talune osservazioni procedurali...

### **Pagamento dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo**

#### **Premessa**

L'art. 7 del D.L. n. 185/2008 ha introdotto a titolo sperimentale, per il periodo 2009 - 2011, la possibilità di versare l'Iva al momento dell'incasso delle fatture ed esercitare il diritto alla detrazione del tributo assolto sugli acquisti al momento del pagamento.

L'applicazione e, quindi, l'entrata in vigore delle disposizioni viene però subordinata all'autorizzazione comunitaria.

E' stato osservato in Dottrina come ciò possa risultare superflua giacché l'art. 66 della Direttiva 2006/112/Ce consente agli Stati membri di collegare l'esigibilità del pagamento, senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva (sarà, comunque, necessario attendere le disposizioni attuative dell'art. 7, a tal fine si veda in seguito).

### **Nuova disciplina**

Durante la conversione, a seguito di apposito emendamento approvato, la neo misura sarà a regime e non più limitata per il suddetto periodo triennale.

Viene, quindi, introdotto a regime, e non più in via transitoria (triennio 2009-2011), l'applicazione del regime di IVA a esigibilità differita (criterio di cassa in luogo di quello della competenza).

In pratica è stato generalizzato, sia pure con alcune differenze, il meccanismo dell'esigibilità differita previsto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli altri Enti pubblici. Indipendentemente dal soggetto destinatario della prestazione l'esigibilità dell'imposta è stata differita fino al momento del pagamento.

In base a tale meccanismo le fatture devono essere emesse e registrate nei termini ordinari, invece il tributo deve essere contabilizzato a debito solo nel momento in cui avviene l'incasso del corrispettivo (in caso di bonifico bancario fa fede la data valuta dell'accredito, per cui sarà necessario consultare in tempo i propri e/c bancari).

Analogamente le operazioni concorrono immediatamente alla formazione del volume

d'affari di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, invece, l'eventuale versamento dell'imposta avviene nel momento di incasso della prestazione.

Il differimento riguarda, analogamente, anche le operazioni di acquisto. Pertanto il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti può essere esercitato, per effetto del differimento, al momento del pagamento delle fatture.

Diversamente dall'esigibilità differita per le prestazioni effettuate nei confronti dello Stato o altri Enti pubblici, il tributo diviene comunque esigibile, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Tuttavia se l'acquirente o il committente viene assoggettato a fallimento prima del pagamento, o è assoggettato a procedure esecutive, l'esigibilità può essere sospesa anche oltre il termine di un anno.

Per poter fruire del "nuovo meccanismo" dell'Iva per cassa il contribuente deve indicare espressamente in fattura che si tratta di un' "operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972".

Altrimenti, cioè in caso di mancata indicazione, si applicano le regole ordinarie.

Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze verrà stabilito il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti sono applicabili le predette novità, nonché, come anticipato sopra, ogni altra relativa disposizione attuativa.

**Il nuovo meccanismo di calcolo dell'Iva sarà ad es. il seguente:**

Iva a debito relativa a fatture emesse incassate (ed Iva di fatture emesse ad esigibilità differita ma poi incassate)	1.000,00
+ Iva a debito relativa a fatture emesse non incassate dopo il decorso di un anno	2.000,00
<b>Totale Iva a debito</b>	<b>3.000,00</b>
Iva a credito relativa a fatture di acquisto pagate	500,00
+ Iva a credito relativa a fatture di acquisto non pagate dopo il decorso di un anno	300,00
<b>Totale Iva a credito</b>	<b>800,00</b>
= Totale Iva da pagare (3.000,00 - 800,00)	2.200,00

*Infine, da evidenziare come il commento del servizio studi della Camera dei deputati abbia evidenziato che: "La norma estende l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 alle **cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di esercenti attività di impresa, arte o professione.***

*Sono, pertanto, escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori, per le quali la mancanza di una documentazione dalla quale emergano dati del cliente farebbe nascere notevoli incertezze applicative".*

## **Considerazioni**

Il nuovo sistema, introdotto a regime a causa della crisi economica appunto dal cd. decreto anticrisi, ha il pregio di introdurre nel panorama fiscale italiano una situazione di equità nei confronti dei soggetti ad Iva, per la circostanza che l'imposta addebitata al cliente e risultante dalla fattura emessa deve versata all'erario solo se effettivamente incassata.

Infatti, usualmente, taluni soggetti usano emettere la fattura al fine di sollecitarne il pagamento, che in taluni casi (anche clienti privati, non necessariamente enti pubblici), di contro, possono saldarla con notevole ritardo.

Mentre, chi riceve la fattura, pur non pagandola si poteva detrarre l'Iva.

Adesso, dopo decenni, finalmente, è stata ripristinata una situazione più consona alle esigenze di cassa delle aziende e professionisti, che prima potevano utilizzare l'emissione della fattura con IVA ad esigibilità differita solo se il cliente sia un ente pubblico o soggetti assimilati (art. 6 del DPR n. 633/72).

L'aspetto negativo dovuto all'introduzione della nuova disciplina, come osservato da più parti, è quello che dal lato contabile, inevitabilmente aumenteranno gli adempimenti contabili connessi.

Di ausilio in queste circostanza risultano i vari software contabili della House, che evitano duplicazioni e doppie registrazioni.

Tuttavia, per esperienza sulla base dell'Iva ed esigibilità differita con gli enti pubblici, è consigliabile, utilizzare anche delle schede (anche in formato excel o word) da aggiornare, per singolo movimento, al fine poi di controllare i saldi con quelli risultanti dalla contabilità e, quindi avere un maggiore riscontro.

Da considerare anche, che in atto i software sono predisposti per adempiere alla disciplina dell'Iva differita ma non prevedono che decorso un anno dall'emissione della fattura, anche se non incassata, l'Iva deve, comunque, essere versata, per cui a tal fine risulta fondamentale la contabilità parallela "manuale", per non dimenticare a versare l'imposta di una data fattura.

Per il calcolo del volume di affari annuale, supplisce anche le istruzioni alla dichiarazione annuale Iva, la quale prevede dei righe specifici, da utilizzare a tal fine, ove in sostanza, l'imponibile delle fatture emesse nel periodo di imposta con Iva ad esigibilità differita, anche se non incassate, concorre, comunque a formare il volume d'affari.

Di contro, ad es. nell'anno successivo, l'imponibile delle medesime fatture incassate non deve più concorrere a formare il citato volume di affari.

Infatti, lo schema contenuto nella dichiarazione Iva annuale prevede proprio tali operazioni algebriche che consentono di determinare correttamente il volume di affari.



## **Indicazione in fattura**

Per poter usufruire del “nuovo meccanismo” dell’Iva per cassa il contribuente deve indicare espressamente in fattura che si tratta di **“operazione con imposta ad esigibilità differita”**, altrimenti (in caso di mancata indicazione), si applicano le regole ordinarie.



## **Caratteristiche del neo regime Iva ad esigibilità differita:**

- Le fatture devono essere emesse e registrate nei termini ordinari;
- L’Iva deve essere contabilizzata a debito solo nel momento in cui avviene l’incasso del corrispettivo, ovvero decorso un anno;
- le operazioni attive concorrono immediatamente alla formazione del volume d’affari di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972,  
il versamento dell’imposta avviene nel momento dell’ incasso della fattura emessa;
- il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti può essere esercitato, per effetto del differimento, al momento del pagamento delle fatture, ovvero decorso un anno.



## **Esclusioni**

Il neo sistema di calcolo Iva (al momento del pagamento) non interessa:

- Le operazioni effettuate dai contribuenti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione del tributo quali, ad esempio, il regime dell'agricoltura, delle agenzie di viaggio, del margine;
- per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge.

Infine, si attende ancora l'emanazione di un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che dovrà stabilire il volume d'affari dei contribuenti che potranno applicare tale neo calcolo dell'Iva basato sostanzialmente sul principio di cassa.

## **Il quadro VE della dichiarazione annuale Iva 2009**

### **Stralcio....**

#### **RIGO**

<b>VE36</b>	(+) Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	<b>,00</b>
<b>VE37</b>	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2008	<b>,00</b>
<b>VE40</b>	<b>Volume di affari</b>	<b>,00</b>



**Appendice:**

**Relazione del servizio studi della Camera dei deputati del 12.01.2009**

*"L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame nelle commissioni riunite V e VI, interviene sulla disciplina relativa alla liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto disponendo che l'IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizio diviene esigibile al momento dell'incasso qualora quest'ultimo sia successivo al momento dell'emissione della fattura.*

*Il testo originario del decreto legge dispone che la disciplina della c.d. IVA ad esigibilità differita trovi applicazione in via temporanea per il triennio 2009-2011.*

*Con emendamento approvato nelle commissioni riunite V e VI viene introdotto a regime il criterio di cassa in luogo di quello di competenza ai fini della determinazione del debito IVA.*

*Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 le cessioni di beni mobili si considerano effettuate (e, pertanto, la relativa IVA diviene esigibile) al momento della consegna o spedizione del bene stesso. Per i beni immobili la cessione è efficace ai fini IVA al momento della stipulazione del contratto.*

*L'IVA esigibile, al netto dell'IVA detraibile (ossia di quella relativa agli acquisti di beni o servizi e regolarmente registrata negli appositi libri contabili) deve essere versata dal contribuente entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la liquidazione dell'imposta (articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998).*

*L'articolo 6 del DPR n. 633/1972 prevede, tuttavia, alcune deroghe all'applicazione della disciplina generale.*

*In particolare, il secondo periodo del quinto comma individua le ipotesi in cui l'esigibilità dell'imposta è determinata in base al criterio di cassa (c.d. regime IVA in sospensione d'imposta che si applica, ad esempio, nel caso di fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni).*

*La norma estende l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di esercenti attività di impresa, arte o professione.*

*Sono, pertanto, escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori, per le quali la mancanza di una documentazione dalla quale emergano dati del cliente farebbe nascere notevoli incertezze applicative.*

*Il comma 2 della norma in esame, in merito all'ambito soggettivo di applicazione della norma, rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione del volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione in commento.*

*La relazione tecnica allegata al provvedimento, al fine di stimare gli effetti finanziari, ipotizza che la soglia possa essere fissata in misura pari a 200.000 euro.*

*Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione del criterio per cassa i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e quelli che applicano il regime dell'inversione contabile (c.d. reverse charge).*

*Il differimento dell'esigibilità dell'IVA è ammesso per un periodo massimo di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione di cessione, trascorso il quale l'imposta diviene esigibile anche in caso di mancato incasso della stessa.*

*Tale termine annuale non si applica se l'acquirente è assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.*

*Ai fini della fruizione del beneficio, il contribuente deve indicare nella fattura che si tratta di vendita effettuata con imposta a esigibilità differita.*

*In assenza di tale esplicita indicazione, all'imposta indicata in fattura si applica l'esigibilità immediata.*

*Ai sensi del comma 2, l'efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE.*

*Si ricorda, infatti, che in base all'articolo 88 del Trattato, la Commissione europea ha il compito di controllare gli aiuti di Stato e gli Stati membri hanno l'obbligo di informare preventivamente la Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti (c.d. "obbligo di notifica") e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione ("principio di sospensione").*

*La mancata ottemperanza a tale obbligo di notifica preventivo - dal quale si è esentati solo in alcuni casi espressamente previsti, come quello degli aiuti c.d. de minimis - o all'obbligo di attendere l'autorizzazione, fa sì che l'aiuto sia considerato automaticamente illegale fin dall'inizio.*

*Ciò comporta la restituzione dell'aiuto dal momento in cui l'illegalità è sorta, cioè normalmente dal momento in cui se ne è usufruito.*

*Successivamente all'autorizzazione comunitaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità attuative della norma in esame nonché, come già precisato e sulla base delle risorse disponibili, la determinazione del volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione in commento".*

**A cura di Vincenzo D'Andò**

21 gennaio 2009

